

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 febbraio 1998.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Bova, Burlando, Calzolaio, Carmelo Carrara, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gerardini, Giannattasio, Ladu, Lumia, Maccanico, Mangiacavallo, Marongiu, Mattioli, Micciché, Molinari, Montecchi, Neri, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Scalia, Sinisi, Sospiri, Treu, Turco, Veltroni, Vendola, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

S. 1920. — Senatori ZECCHINO ed altri: « Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4341) *Parere della I Commissione;*

III Commissione (Esteri):

S. 2883. — « Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4485) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento,*

per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo, comma 1-bis, del regolamento) e XI;

« Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo » (4499) *Parere delle Commissioni I e V;*

S. 2911. — « Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4523) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, X;*

VI Commissione (Finanze):

MENIA ed altri: « Disposizioni in materia di agevolazioni sul prezzo del gasolio per riscaldamento nei comuni compresi nella zona climatica 'F' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 » (4312) *Parere delle Commissioni I, V e X (ex articolo 73, comma-bis, del regolamento);*

PECORARO SCANIO: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deduzioni dal reddito delle spese sostenute per favorire la tutela ed il restauro dei boschi » (4438) *Parere delle Commissioni I, V e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

S. 2524. — « Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Am-

ministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario» (*approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4565) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XIV;*

BOSSI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane» (4508) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

VIII Commissione (Ambiente):

«Disposizioni per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa» (4526) *Parere delle Commissioni I e II;*

X Commissione (Attività produttive):

ARMOSINO ed altri: «Norme per la messa in sicurezza dell'area ex ACNA di Cengio, il riempiego delle maestranze, la bonifica e la riconversione dei siti degradati» (3897) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII e XIV;*

XII Commissione (Affari sociali):

«Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale» (*approvato, con modificazioni, dalla XII Commissione permanente del Senato, già approvato dalla Camera, in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1 di un disegno di legge di iniziativa del Governo*) (3229-ter-B) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni approvate nella sessione dal 3 al 4 dicembre 1997:

«sulla comunicazione della Commissione 'Agenda 2000 — per un'Unione più forte e più ampia» (doc. XII, n. 199);

«sulla comunicazione della Commissione su 'Agenda 2000: il quadro finanziario dell'Unione 2000-2006, il sistema di finanziamento futuro» (doc. XII, n. 200).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissioni riunite III e XIV doc. XII, nn. 199 e 200).

Il Presidente del Parlamento europeo ha altresì trasmesso il testo di undici risoluzioni approvate nella sessione dal 15 al 19 dicembre 1997:

«sulle spese terminali nei servizi postali» (doc. XII, n. 201);

«sui progressi compiuti nel 1997 nell'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, conformemente al titolo VI del Trattato sull'Unione europea» (doc. XII, n. 202);

«sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa» (doc. XII, n. 203);

«una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo che fissa norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa» (doc. XII, n. 204);

«sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo del 21 novembre e del 12 e 13 dicembre 1997 e sul semestre della presidenza lussemburghese» (doc. XII, n. 205);

«sull'esecuzione del programma legislativo e di altre attività per il 1997 e sul programma di lavoro della Commissione per il 1998» (doc. XII, n. 206);

«sulla convenzione del 1997 sul divieto e la distruzione delle mine antiuomo» (doc. XII, n. 207);

« sulla relazione della Commissione sull'attuazione di azioni volte a promuovere i diritti dell'uomo e la democratizzazione (per l'anno 1995)(doc. XII, n. 208);

sulla creazione di una struttura di coordinamento unitaria all'interno della Commissione competente in materia di diritti dell'uomo e di democratizzazione » (doc. XII, n. 209);

« sul parere n. 1/97 della Corte dei conti europea sulle condizioni di esecuzione delle spese nel quadro della politica estera di sicurezza comune » (doc. XII, n. 210);

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan dall'altra (doc. XII, n. 211).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione V (doc. XII, n. 203);

Commissione IX (doc. XII, n. 201);

Commissione X (doc. XII, n. 211);

Commissione XIII (doc. XII, n. 204);

Commissioni riunite I e II (doc. XII, n. 202);

nonchè, per il parere, alla III e alla XIV Commissione.

Commissioni riunite, III e XIV (doc. XII, nn. 205, 206, 207, 208, 209 e 210);

Il Presidente del Parlamento europeo ha altresì trasmesso il testo di otto risoluzioni approvate nella sessione dal 12 al 16 gennaio 1998:

« sul Libro della Commissione 'Una strategia di rilancio delle ferrovie comunitarie' e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni 'Superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto merci' » (doc. XII, n. 212);

sulla comunicazione della Commissione sull'impatto dell'introduzione dell'euro sui mercati dei capitali » (doc. XII, n. 213);

« sul documento di lavoro della Commissione concernente gli aspetti esterni dell'Unione economica e monetaria » (doc. XII, n. 214);

« sull'Euro e il consumatore » (doc. XII, n. 215);

« sulla UEFA/Coppa Coca-Cola » (doc. XII, n. 216);

« sulla comunicazione della Commissione 'L'Europa e gli Stati Uniti: prospettive per il progresso » (doc. XII, n. 217);

« sulle delocalizzazioni e gli investimenti esteri diretti nei paesi terzi » (doc. XII, n. 218);

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del Protocollo I dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dal suddetto accordo » (doc. XII, n. 219).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione V (doc. XII, nn. 213, 214 e 215);

Commissione VII (doc. XII, n. 216);

Commissione IX (doc. XII, n. 212);

Commissione XIII (doc. XII, n. 219);

nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione;

Commissione III (doc. XII, nn. 217 e 218);

nonché, per il parere, alla XIV Commissione.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 16 febbraio 1998, ha trasmesso un documento di sintesi delle relazioni e degli interventi dell'Assemblea aperta sull'andamento dell'economia reale in Europa ed in Italia, tenutasi presso lo stesso Cnel il 26 gennaio 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 30 gennaio 1998, ha trasmesso sette note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: CAVERI n. 9/2372/42, concernente la revisione, da parte dell'INAIL, delle rendite fruite da soggetti ultrasessantenni, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 novembre 1996; MICHIELON n. 9/2698/3, concernente l'assoggettamento all'assicurazione per la tubercolosi del personale dipendente dalle IPAB, SANTORI ed altri n. 9/2698/4, concernente nuove norme in materia di previdenza agricola, MATRANGA ed altri n. 9/2698/7, concernente interventi per favorire l'occupazione, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 novembre 1996; Paolo RUBINO ed altri n. 9/3131/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 marzo 1997, SCARPA BONAZZA BUORA ed altri n. 9/3131/12, accolto dal Governo

e approvato nella seduta dell'Assemblea del 18 marzo 1997, concernenti interventi in materia previdenziale per il settore agricolo; Paolo COLOMBO ed altri n. 9/3468/19, concernente norme per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, modificato, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 4 giugno 1997.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera dell'11 febbraio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione VALENSISE ed altri n. 4/07861, pubblicata nell'*allegato B* ai Resoconti del 12 gennaio 1998, concernente la realizzazione delle opere per la difesa dell'abitato in località « Torre Lupo », nel comune di Reggio Calabria.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 18 febbraio 1998, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 19 dicembre 1997 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 16 febbraio 1998 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 29 gennaio 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera in data 21 febbraio 1998, pervenuta il 23 febbraio 1998, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale concernente il deputato Rosy Bindi, nella sua qualità di ministro della sanità, per il reato di cui agli articoli 81, 479 e 323 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e

abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 81, 479 e 323 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso d'ufficio).

I suddetti atti sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.

La relazione motivata allegata agli atti sarà stampata e distribuita (doc. IV-bis, n. 2).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministero dell'interno, con lettere in data 19 febbraio 1998, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Badesi (Sassari), Vairano Patenora (Caserta), Andali (Catanzaro), Cuneo, Roderò (Como), Bari Sardo (Nuoro) e di Conegliano (Treviso).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLE LEGGI 15 MARZO 1997, N. 59, E 15 MAGGIO 1997,
N. 127, NONCHÉ NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE
DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO A DI-
STANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (4229)*

(A.C. 4229 - sezione 1)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
15 maggio 1997, n. 127).*

1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore ».

3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. »; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: « È comunque fatta salva » sono sostituite dalle seguenti: « Resta ferma ».

4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta d'identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice

fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione, ed è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta d'identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte d'identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta d'identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno prece-

dente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità».

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

7. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali».

8. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età».

9. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotosta-

tica del documento di identità possono essere inviate per via telematica».

10. All'articolo 6 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono svolte, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, dai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

3-ter. I comuni nei quali la responsabilità di uffici e servizi è affidata a personale apicale appartenente alla sesta qualifica funzionale possono provvedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, ad articolare il proprio assetto ordinamentale prevedendo che le relative posizioni siano ascritte alla settima qualifica funzionale. Il personale apicale di sesta qualifica funzionale cui è stata affidata, con provvedimento motivato del sindaco ai sensi del comma 3-bis, la responsabilità di uffici o servizi è conseguentemente inquadrato nella settima qualifica funzionale, indipendentemente dal possesso dei titoli previsti per la predetta qualifica.

3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione».

11. All'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito

delle proprie disponibilità di bilancio e purché sia prevista nella rispettiva organizzazione l'area dirigenziale comprendente la funzione di direzione contabile prevista dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono attribuire la qualifica dirigenziale al funzionario responsabile del servizio già inquadrato nella qualifica funzionale apicale ».

12. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole « ottobre 1991 », è inserito il seguente periodo: « Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni ».

13. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « , i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni ».

14. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere. ».

15. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « , tenendo conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani ».

16. All'articolo 6, comma 17, le parole: « Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 1998 ».

17. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e pro-

getti, anche tenuto conto del parere di legittimità e degli altri pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile ».

18. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116 ».

19. All'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. ».

20. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omissivo e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare ».

21. All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: « dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « , delle regioni, ».

22. All'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche non riconosciute. Sono abrogati gli articoli 600 e 786 del codice civile ».

23. All'articolo 16, comma 1, le parole da: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome » fino a: « in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome, anche su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia ».

24. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta. ».

25. All'articolo 17, comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Qualora la sezione sia investita dell'esame di atti riguardanti la provincia di Bolzano, uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione stessa ».

26. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: « enti locali », sono inserite le seguenti: « , ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ».

27. All'articolo 17, dopo il comma 133, è inserito il seguente:

« 133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1998.

ART. 2.

Sopprimere il comma 26.

2. 33.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 17, comma 58, lettera e) sopprimere le parole: « a prevalente capitale pubblico ».

2. 6.

Garra.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 17, dopo il comma 79, aggiungere il seguente: « 79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni, stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali ».

2. 62.

Governo.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 17, sopprimere il comma 85.

2. 7.

Garra.